

Decreto di Natale: le misure di prevenzione del contagio durante il periodo festivo

ALLEGATO I

CODICE ATECO (56 – ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Attività che riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all'approvazione del cosiddetto "decreto Rilancio"

Il Consiglio dei Ministri, di venerdì 18 dicembre 2020, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge ([decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante: «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020) che introduce ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19.

Ferme restando le disposizioni già introdotte dal decreto-

legge 2 dicembre 2020, n. 158, in materia di spostamenti all'interno o per il territorio nazionale **nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021**, il testo prevede che:

- **nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale**, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 **per le cosiddette "zone rosse"**, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;
- **nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale**, si applicano le misure previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020 per le **cosiddette "zone arancioni"**, cioè le aree caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto. **Negli stessi giorni, sono tuttavia consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione massima di 5.000 abitanti verso località distanti non più di 30 chilometri**, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
- oltre agli spostamenti già consentiti, nel periodo compreso **tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021**, tra le **ore 5.00 e le ore 22.00**, è consentito, **una sola volta al giorno**, spostarsi, in un **massimo di due persone**, verso una **sola abitazione privata** della propria regione. Alla persona o alle due persone che si spostano **potranno accompagnarsi i figli minori di 14 anni** (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le **persone disabili o non autosufficienti** che con queste persone convivono.
- Il decreto, infine, prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al **ristoro immediato**

delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all'approvazione del cosiddetto **"Decreto Rilancio" (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)**

[Link al testo del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172](#), recante: «*Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19*», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, numero 31 di venerdì, 18 dicembre 2020

[Link alle slide con le misure \(pdf\)](#)

<i>Link</i>	<i>a</i>	<i>sito:</i>
http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/slide_decreto_20201218.pdf		